

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **549/1987** (ECLI:IT:COST:1987:549)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **11/11/1987**; Decisione del **27/11/1987**

Deposito del **17/12/1987**; Pubblicazione in G. U. **30/12/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3825**

Atti decisi:

N. 549

**ORDINANZA 27 NOVEMBRE-17 DICEMBRE 1987**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), come modificato dall'art. 5 l. 13 aprile 1977 n. 114, ordinanza emessa il 5 dicembre 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un giudizio iniziato da Bonavitacola Oscar ed avente ad oggetto la deducibilità dal reddito percepito nel 1980 (e dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche-irpef) degli interessi su un mutuo contratto per l'acquisto di una casa con l'Enpas e garantito da cessione di parte dello stipendio e da una fideiussione assicurativa, la Commissione tributaria di primo grado di Brescia con ordinanza del 5 dicembre 1985 (reg. ord. n. 281 del 1987) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, come modificato dall'art. 5 l. 13 aprile 1977 n. 114, il quale consentiva la detta deducibilità soltanto nel caso in cui gli interessi fossero stati pagati per effetto di un contratto di mutuo garantito da ipoteca su immobili;

che la limitazione a questo solo tipo di contratto e di garanzia sembrava alla Commissione ingiustificata e perciò contrastante col principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), con la tutela dell'interesse all'acquisto della proprietà dell'abitazione (art. 47 Cost.) e col principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.);

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza della questione;

Considerato che la questione è manifestamente infondata in quanto già decisa con sentenza n. 143 del 1982 (nonché con le ordinanze nn. 365 del 1983, 342 del 1985 e 263 del 1987);

che con detta sentenza è stato escluso ogni contrasto tra la norma impugnata e gli artt. 3 e 53 Cost., essendo la limitazione della deducibilità degli interessi ai soli mutui ipotecari giustificata dall'esigenza dell'Amministrazione finanziaria di controllare l'effettiva sussistenza del negozio da cui nascono gli interessi stessi, attraverso la sua realtà e la pubblicità della garanzia ipotecaria;

che detta giustificazione vale anche ad escludere il prospettato contrasto con l'art. 47 Cost.;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, come modificato dall'art. 5 l. 13 aprile 1977 n. 114, sollevata in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*